

Codice A1814B

D.D. 24 agosto 2022, n. 2643

.D. 523/1904 - P.I. n. 1337 - Torrente Borbera - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa in massi a protezione della sponda destra del torrente Borbera in fregio all'abitato in località "Argine del Maiolo" nel Comune di Borghetto di Borbera (AL). Richiedente: Comune di Borghetto di Borbera (AL).



ATTO DD 2643/A1814B/2022

DEL 24/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: .D. 523/1904 – P.I. n. 1337 – Torrente Borbera - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa in massi a protezione della sponda destra del torrente Borbera in fregio all'abitato in località "Argine del Maiolo" nel Comune di Borghetto di Borbera (AL). Richiedente: Comune di Borghetto di Borbera (AL).

Il Comune di Borghetto di Borbera, con sede in Piazza Europa n. 13 – 15060 Borghetto di Borbera (AL), ha presentato istanza con nota prot. 3996 del 05/07/2022 (pervenuta agli atti di questo Settore con prot. n. 28324 del 05/07/2022) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa in massi a protezione della sponda destra del torrente Borbera in fregio all'abitato in loc. "Argine del Maiolo" nel Comune di Borghetto di Borbera (AL), intervento ricompreso nel progetto codice CUP G95H21000010001, finanziato con Decreto interministeriale del 3 maggio 2021 ai sensi dell'art. 1 commi dal 52 al 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 104 e ss.mm.ii.

Poiché in progetto è prevista la realizzazione di un'opera di difesa che interessa la sponda destra del corso d'acqua pubblico denominato torrente Borbera, iscritto al n. 34 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC dal Comune di Borghetto di Borbera, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, sottoscritti digitalmente dal tecnico progettista Arch. Franco RATTI, con studio tecnico in Tortona (AL), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria al n. A-222, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi e la Relazione Geologica, a firma del Geol. Enrico PARODI iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte al n. A-259.

Il Comune di Borghetto di Borbera ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 22/06/2022.

Con nota prot. n. 29058 del 08/07/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Il progetto prevede la realizzazione lungo la sponda destra del torrente Borbera, al piede della scarpata del terrazzo morfologico su cui è posto l'abitato, di una difesa in massi naturali di cava per una lunghezza complessiva di circa 22 m, con sezione trapezia di altezza totale di 6,50 m, di cui 2,50 m in fondazione e 4,00 m in elevazione, con piano di fondazione impostato sul substrato roccioso. Il tratto di versante a valle della scogliera, della lunghezza di circa 66,00 m verrà invece consolidato mediante un rivestimento con pannelli in rete metallica a doppia torsione accoppiate con geo-composito antierosivo fissate al pendio tramite ancoraggi e funi di armatura.

In data 17/08/2022 è stato effettuato un sopralluogo da parte del funzionario del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti istruttore della pratica, congiuntamente ai progettisti ed al tecnico comunale, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che le opere previste in progetto assolvono unicamente la finalità di protezione della sponda da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non occorrerà formalizzare un atto di concessione e non dovrà essere corrisposto alcun canone, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Ritenuto che dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento in argomento è ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Borbera, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate:

1. la difesa spondale in massi prevista in progetto dovrà essere realizzata in perfetto allineamento con il profilo del versante attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua, inoltre, l'estremità di monte dovrà essere opportunamente ammorsata nella sponda esistente, al fine di evitarne l'aggiramento da parte della corrente;
2. la fondazione della scogliera dovrà essere impostata sul substrato roccioso compatto, verificando in fase realizzativa gli assunti geotecnici riportati in progetto;
3. i massi utilizzati per la difesa spondale dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, in particolare, considerando l'energia e la forza erosiva della corrente durante le piene, dovranno avere una pezzatura media superiore a $1,0 \text{ m}^3$; dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
4. la difesa spondale dovrà essere ricalzata con materiale litoide per ricoprire la fondazione ed allontanare la corrente di piena e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati nelle pertinenze demaniali dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con la sponda del corso d'acqua;
5. il materiale litoide sciolto proveniente dagli scavi per il posizionamento della scogliera dovrà

essere utilizzato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di erosioni localizzate lungo le sponde; eventuale materiale non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica (solo nel caso in cui sia dimostrato con specifica analisi di essere materiale privo di valore commerciale) mentre quello proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e dalle pertinenze demaniali;

6. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
7. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;
8. le eventuali piste temporanee di cantiere necessarie a raggiungere l'area di lavoro, che interessano l'alveo o le pertinenze demaniali del torrente Borbera, dovranno essere concessionate alla Ditta esecutrice, prima dell'inizio dei lavori, in base a quanto previsto dal Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Decreto Legislativo n. 152/2006: "Norme in materia ambientale";
- D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020: "Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006";
- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)"

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Borghetto di Borbera, con sede in in Piazza Europa n. 13 – 15060 Borghetto di Borbera (AL), a realizzare una difesa in massi a protezione della sponda destra del torrente Borbera in fregio all’abitato in loc. “Argine del Maiolo”, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all’istanza e depositati in formato digitale agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto allegato all’istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche elencate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall’alveo del torrente Borbera; il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per il posizionamento della scogliera dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o erosioni di sponda, ove necessario, nel tratto oggetto di sistemazione, mentre l’asportazione del materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell’appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
3. le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua;
5. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d’acqua;
6. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni 3 (tre) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d’intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l’autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il Comune di Borghetto di Borbera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC all’indirizzo

tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e con un congruo preavviso, la data di inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

8. sarà onere del committente delle opere, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;
9. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
10. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
11. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime

idraulico del corso d'acqua interessato;

15. L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli